



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro

La dott.ssa _____ in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al **N. 6912/2021 R.G.** promossa da:

_____, con il patrocinio dell'avv. _____ e dell'avv. I
_____, elettivamente domiciliato in _____

contro

con il patrocinio degli avv.ti I _____
e _____ elettivamente domiciliato in _____

Oggetto: responsabilita' da inadempimento

Svolgimento del processo

Con ricorso al Tribunale di Milano, sezione lavoro, depositato in via telematica in data 1-9-21, _____ ha convenuto in giudizio _____ per sentir accertare che il convenuto si e' reso inadempiente degli obblighi, su di esso gravanti in via esclusiva, con riferimento all'operazione di versamento dell'assegno bancario n. _____ pari ad € 1.734,00, emesso a _____ il 29-5-18 privo della clausola di non trasferibilita', e per avere omesso di comunicare al Ministero dell'Economia e Finanze l'operazione finanziaria effettuata, con conseguente condanna del convenuto alla restituzione della somma di € 3.020,00, oltre interessi e rivalutazione; in via subordinata, la convenuta ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento pro quota della somma di € 1.510,00, oltre interessi e rivalutazione. La societa' ricorrente ha esposto di aver ricevuto, quale coobbligata in solido, in data 18-10-18, da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, contestazione di infrazione in



quanto il convenuto si era reso responsabile della violazione dell'art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007, per aver omesso di comunicare al Ministero medesimo l'operazione finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5, del citato decreto legislativo, per l'ammontare complessivo di € 1.734,00.

La società ha aggiunto di essersi trovata costretta ad adempiere all'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa di € 3.020,00, inflitta a conclusione del procedimento amministrativo, non avendovi provveduto il convenuto.

Costituendosi ritualmente in giudizio, il convenuto ha contestato la fondatezza delle pretese avversarie, di cui ha chiesto il rigetto.

Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Giudice ha invitato alla discussione orale e ha pronunciato sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

La società ricorrente chiede la condanna del convenuto alla restituzione dell'importo di € 3.020,00, dalla stessa corrisposto, quale coobbligata in via solidale, al Ministero dell'Economia e delle Finanze a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 51, comma 1, del d.lgs. n. 231/2007.

In particolare la società espone che il convenuto, in data 1-6-18, presso la filiale di aveva negoziato l'assegno bancario n. _____ privo della clausola di non trasferibilità e aveva indebitamente omesso di rilevare e segnalare l'irregolarità: tale omissione era stata contestata in data 18-10-18 alla Banca, quale coobbligata in solido con il lavoratore. La società aggiunge di aver instaurato un procedimento disciplinare per tale fatto, nell'ambito del quale il lavoratore non aveva smentito l'addebito, e di avere adottato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto.

La società ricorrente ha peraltro omesso di riferire di aver sottoscritto con l'odierno convenuto, in data 15-5-20, , in occasione della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con l'odierno convenuto, una scrittura privata di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.

L'art. 8 di tale scrittura prevede: “(_____ prende atto delle dichiarazioni e degli impegni del Signor _____ di cui al punto che precede, accetta le rinunzie tutte ivi contenute e dichiara, a sua volta, che [...] non ha nulla a pretendere dal Signor _____ in relazione all'attività dallo stesso svolta nell'ambito del rapporto di lavoro



intercorso, ma con l'espressa esclusione di quei comportamenti oggi non noti, ascrivibili al Signor [redacted] a titolo di dolo e/o colpa grave".

Il successivo art. 9 aggiunge " [redacted] [...] si riserva il diritto di esercitare eventuali azioni risarcitorie nei confronti del Signor L [redacted] [...] qualora dovessero emergere condotte dolose o gravemente colpose poste in essere dal Signor [redacted] a danno di [redacted] o del Gruppo e di rilevanza tale da integrare, ove emerse in costanza di rapporto, giusta causa di recesso ovvero nel caso in cui si dovessero produrre in capo a [redacted] gravi conseguenze economiche negative, analogamente ad oggi non note, direttamente riconducibili ad inadempimenti posti in essere dal Signor [redacted] in violazione degli obblighi derivanti dal suo rapporto di lavoro".

L'esclusione di cui all'art. 8 e la riserva di cui all'art. 9 riguardano esclusivamente comportamenti del dipendente e gravi conseguenze economiche negative non conosciute dalla società datrice di lavoro al momento della sottoscrizione della scrittura privata.

Nel caso di specie, l'omissione contestata al convenuto, e posta a fondamento della richiesta di restituzione, era nota alla società ricorrente dal 18-10-18, data di notificazione della contestazione di infrazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e comunque quanto meno dal 13-12-18, data della contestazione disciplinare al lavoratore.

La società ricorrente non ha contestato la validità dell'accordo raggiunto con il convenuto, e neppure ha dedotto l'ascrivibilità dell'omissione contestata a dolo o colpa grave.

E' inoltre documentale che la condotta del convenuto non fosse di rilevanza tale da integrare giusta causa di recesso, in quanto in relazione ad essa la società ha irrogato la sanzione disciplinare del rimprovero scritto, così come il pagamento dell'importo di € 3.020,00 non configura una grave conseguenza economica negativa per la società ricorrente.

La domanda oggetto del presente giudizio, poiché riguarda diritti espressamente rinunciati, non può quindi trovare accoglimento.

Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza, e le stesse vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,
rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente a rimborsare al convenuto le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00;



fissa termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza.

Milano, 18/11/2021

il Giudice

